

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)

Anche per l'anno 2010 non è più dovuta l'ICI per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (con esclusione delle categorie catastali A1 – A8 – A9) e relative pertinenze del soggetto passivo.

Ai sensi dell'art.1 comma 167 lettera b) della Legge Finanziaria 2007, per abitazione principale si intende quella di residenza anagrafica dal soggetto passivo, salvo prova contraria.

Per pertinenze si intendono le unità immobiliari quali garage o box o posto auto, soffitta, cantina (cat. C2 – C6 – C7) destinate ed effettivamente utilizzate a servizio dell'abitazione.

L'esenzione dal pagamento dell'imposta è estesa anche agli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 1° grado (genitori, figli) o collaterale 2° grado (fratelli, sorelle), a condizione che nella stessa il parente abbia stabilito la residenza. Per questa esenzione occorre presentare, solo per il primo anno di applicazione, apposita dichiarazione disponibile presso l'Ufficio Tributi (art. 6 del Vigente Regolamento Comunale).

Per le abitazioni principali con categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali è dovuta l'imposta, continua ad applicarsi l'aliquota e la detrazione prevista per l'abitazione principale.

Con deliberazione di Giunta Comunale n.2 del 18-01-2010, sono state confermate per l'anno 2010 le aliquote e tariffe in vigore nell'anno 2009 e quindi:

1) l'aliquota ordinaria è fissata nella misura del 6,5‰ (seivirgolacinque per mille)

L'aliquota è ridotta al 5,0‰ (cinquevirgolazero per mille), per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e loro pertinenze;

2) la detrazione per l'abitazione principale è stabilita in Euro 105,00 fino alla concorrenza dell'ammontare dell'imposta, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

3) la detrazione per abitazione principale è aumentata a Euro 258,00 fino alla concorrenza dell'ammontare dell'imposta a favore dei contribuenti il cui nucleo familiare convivente nell'abitazione oggetto della detrazione, comprenda disabili con invalidità non inferiore al 75%, risultante da certificazione rilasciata dalle competenti strutture pubbliche;

4) I contribuenti, per poter usufruire dei benefici di cui al precedente punto 3), dovranno produrre al Comune di Carugo, Ufficio Tributi, entro il termine previsto per il versamento dell'imposta in parola, apposita comunicazione, anche in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante di essere nelle condizioni sopra citate.

CALCOLO I.C.I.

Per il calcolo dell'ICI è disponibile nel sito del Comune un servizio che consente al contribuente il calcolo dell'imposta on-line in modo immediato e guidato, per uno o più immobili con rendita, senza l'inserimento di dati personali, digitando solo quelli riferiti al classamento degli immobili (www.comune.carugo.co.it – CALCOLO ICI on-line)

PAGAMENTO I.C.I.

L'ICI deve essere versata in due rate:

- l'importo della prima rata deve essere pari al 50% dell'imposta, calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dell'anno precedente, e deve essere versato entro il 16 giugno 2010;

- l'importo della seconda rata corrisponde all'imposta totale dovuta per l'intero anno applicando l'aliquota e le detrazioni dell'anno in corso e deve essere versato entro il 16 dicembre 2010.

Può essere effettuato un versamento unico corrispondente all'intero importo dovuto entro il 16 giugno 2010.

Il versamento dell'I.C.I. deve essere effettuato con arrotondamento all'euro, per difetto se la frazione è inferiore o pari a 49 centesimi, per eccesso nel caso contrario.

Il versamento può essere effettuato:

Presso tutti gli uffici postali – con commissioni d' incasso, al seguente numero di conto corrente 89060925 intestato a CRESET – SERVIZI TERRITORIALI S.P.A. CARUGO – CO-ICI;

Presso tutti gli sportelli delle Banche convenzionate del Gruppo bancario Credito Valtellinese e di Deutsche Bank – con commissioni d'incasso proposte dai singoli istituti;

Tramite Internet con Carte di Credito Visa e Mastercard sul sito www.Creset.it - gratuitamente

Con modello F.24 in Banca ed in Posta – gratuitamente (codice catastale del Comune di Carugo: B851)

Dall'anno 2010, a seguito di modifica del Regolamento delle entrate, non si fa luogo al versamento se l'importo totale dovuto per acconto e saldo è inferiore a € 10,00.

PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE I.C.I. ANNO 2009

entro il 30 giugno 2010

E' soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione ICI, tranne i casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'articolo 3-bis del D. Lgs. n. 463/1997, relativo alla disciplina del modello unico informatico (MUI).

La dichiarazione deve essere presentata nei seguenti casi:

- l'immobile ha perso oppure ha acquisito il diritto all'esenzione o all'esclusione dall'ICI;
- l'immobile è diventato inagibile o inabitabile;
- l'immobile è stato oggetto in catasto di dichiarazione di nuova costruzione ovvero di variazione per modifica strutturale oppure per cambio di destinazione d'uso (DOC-FA);
- è intervenuta, relativamente all'immobile, una riunione di usufrutto, un'estinzione del diritto di enfiteusi o di superficie;
- il terreno agricolo è divenuto area fabbricabile o viceversa;
- l'area è divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato;
- variazione del valore venale delle aree edificabili;
- incremento del valore degli immobili a scritture contabili (Fabbricati categoria D).

Per altri casi particolari si consiglia di contattare l'Ufficio Tributi nei seguenti giorni ed orari: mercoledì e venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 – sabato dalle ore 10,00 alle ore 12,30 oppure telefonicamente al n. 031/758193 int.5.

La dichiarazione deve essere redatta su apposito modello, disponibile presso l'Ufficio tributi, e va presentata nel Comune di ubicazione degli immobili, direttamente o tramite raccomandata senza ricevuta di ritorno.

TASSA RIFIUTI

La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibite ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni, esistenti nelle zone del territorio comunale. La riscossione avviene mediante avvisi di pagamento recapitati all'indirizzo dell'utente. Per l'anno 2010 sono previste quattro rate di pagamento, la scadenza della prima rata è prevista al 31 maggio, le altre rate saranno 31 luglio – 30 settembre e 30 novembre 2010. L'importo può essere versato per intero entro la prima scadenza indicata.

Se nel corso dell'anno si sono verificate variazioni (cambio di residenza, trasferimento da o in altro comune, variazione della superficie dei locali) è necessario farne comunicare all'Ufficio Tributi.

In Particolare si precisa che:

1) le variazioni in aumento della superficie utilizzata o quelle di inizio occupazione devono essere comunicate entro il 20 di gennaio dell'anno successivo a quello in cui avviene la variazione. Per i locali di abitazione vanno indicate tutte le superfici calpestabili, compresi box e cantine (oltre 1,5 metri di altezza). Mentre per le attività economiche vanno indicate tutte le superfici utilizzate, comprese quelle ove si formano rifiuti speciali, per cui in seguito occorrerà fare una specifica richiesta di detassazione, allegando la documentazione dell'avvenuto smaltimento del rifiuto speciale. La denuncia non va ripresentata ogni anno ma solo quando avvengono le variazioni.

2) le variazioni in diminuzione della superficie occupata o quelle di cessazione (per trasferimento in altro comune o per chiusura dell'attività economica) devono essere presentate al momento della cessazione e danno diritto all'abbuono del tributo a partire dal bimestre successivo alla data di denuncia di cessazione. Ciò implica che se la cessazione viene presentata in ritardo si dovrà pagare il tributo per tutto l'anno in corso, con diritto allo sgravio per l'anno successivo se si dimostra di non aver continuato l'occupazione.

Con deliberazione di Giunta Comunale n.2 del 18-01-2010, sono state confermate le tariffe della Tassa Rifiuti applicate nell'anno 2009.

Le tariffe sono così determinate:

Locali destinati ad uso abitazione, residences, affittacamere	Euro 1,34
Locali destinati ad uso autorimesse e boxes di pertinenza dei locali di abitazione	Euro 1,34
Locali destinati ad uso uffici pubblici e privati, banche, istituti finanziari, di credito ed assicurativi, studi professionali, studi medici, dentistici, laboratori di analisi cliniche, studi artistici, autoscuole	Euro 3,86
Locali destinati ad uso alberghi, locande e pensioni	Euro 2,64
Locali destinati ad uso bar, gelaterie, osterie, discoteche e sale da ballo	Euro 5,29
Locali destinati ad uso associazioni ed istituzioni culturali, politiche, sindacali, mutualistiche, circoli senza fini di lucro, istituti di educazione, collegi, conventi, stazioni, case di cura e ospedali	Euro 1,34
Locali destinati ad uso stabilimenti industriali, laboratori artigianali, magazzini, autorimesse, impianti sportivi, mense aziendali, tettoie industriali, campeggi	Euro 1,42
Locali ad uso esposizioni ed autosaloni	Euro 1,92
Locali destinati ad negozi ed esercizi commerciali al minuto e all'ingrosso, supermercati, grandi magazzini, posteggi fissi, banchi di vendita all'aperto, chioschi, edicole, farmacie, distributori di carburante, parrucchieri ed estetisti	Euro 4,20
Locali destinati ad uso esercizi commerciali ortofrutticoli, di fiori e pescherie	Euro 5,29
Locali destinati ad uso ristoranti, pizzerie, trattorie	Euro 4,93

Dall' anno 2005 è stato deliberato di aggiungere una quota, non basata sui metri quadrati, dovuta da ciascun nucleo familiare secondo il numero dei componenti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente per le famiglie già residenti e secondo la composizione dello stesso alla data di immigrazione per nuove utenze, nelle seguenti misure rimaste invariate;

Numero componenti	quota fissa aggiuntiva
1	nessuna
2	€ 12,00
3	€ 16,50
4	€ 20,00
5	€ 22,50
6	€ 24,00
7 o più componenti	€ 25,00

A tutti gli importi indicati va aggiunto l' addizionale ECA (5%) – Ex-ECA (5%) ed il tributo Provinciale (5%).

Si ricorda che per la Tassa rifiuti è possibile ottenere una riduzione del 20% per le abitazioni con unico occupante. Per ottenerla occorre presentare un modulo che può essere ritirato presso l'Ufficio Tributi. E' stata prevista una riduzione del 10% per i nuclei familiari che hanno utilizzato correttamente la compostiera.

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni effettuate nel Comune sono soggette al pagamento di un'imposta.

L'imposta sulla pubblicità si applica alla diffusione dei messaggi pubblicitari, attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, effettuate in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

La pubblicità può essere temporanea o permanente.

La pubblicità permanente è riferita agli impianti pubblicitari fissi (insegne, vetrofanie, cartelli, targhe e simili relative ad attività imprenditoriali, commerciali, artistiche e professionali). Prima di esporre questo tipo di pubblicità è necessario presentare una richiesta di autorizzazione all'Ufficio Tecnico del Comune a cui occorre allegare un bozzetto. La richiesta viene esaminata e, ottenuta l'autorizzazione, bisogna presentare la dichiarazione per l'imposta sulla pubblicità alla società DUOMO GPA S.r.l. (Viale Sarca 195 – 20126 MILANO TEL 02/66100285, FAX 02/66119080) concessionaria della riscossione del tributo per il Comune di Carugo. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, a meno che non intervengano variazioni. In caso di cessazione occorre fare relativa denuncia entro il 31

gennaio dell'anno di riferimento. Per le modalità di dichiarazione e di versamento è possibile chiedere informazioni alla DUOMO GPA S.r.l.

La pubblicità temporanea é riferita a mezzi collocati in modo non definitivo e per un periodo di solito non superiore ai 3 mesi. Anche per questa bisogna fare una richiesta di autorizzazione all'Ufficio Tecnico e quindi occorrerà rivolgersi al concessionario DUOMO GPA per le modalità di pagamento.